



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.30**

OGGETTO:

Autorizzazione a costituirsi in giudizio in Commissione tributaria Provinciale per ricorso ENEL Produzione S.p.A./Comune di Susa in materia di Imposta comunale sugli immobili - Anno 2011 (Avviso di accertamento n.12951/2016).

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PLANO Sandro - Sindaco	Sì
2. BELTRAME Luigi - Vice Sindaco	Sì
3. FONZO Antonia - Assessore	Sì
4. LIUZZO Erika - Assessore	Sì
5. FONTANA Denis - Assessore	Sì

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARCIONE Dr.ssa Marietta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 23/12/2016 è stato notificato ad Enel Produzione S.p.a., con Sede Legale a Roma, Viale Regina Margherita n. 125 – C.F. 05617841001 il seguente Avviso di Accertamento: Prot. n. 12951 del 22/11/2016 (Anno di riferimento 2011) - Provvedimento di accertamento in rettifica e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni;

Evidenziato che l'avviso di accertamento sopraccitato riguarda il recupero retroattivo dell'imposta sulla base dell'articolo 1-*quinquies* del DI n. 44/2005 come modificato dalla Legge di conversione 31 maggio 2005 n. 88 , in quanto l'Enel Produzione non ha mai aggiornato la Rendita catastale secondo la norma succitata;

Contro il predetto Avviso di accertamento l'Enel Produzione S.p.A. ha presentato ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Torino;

Dato atto che emerge l'opportunità di resistere al ricorso in argomento per i seguenti motivi:

- Enel Produzione ha effettuato il versamento a titolo di ICI per l'impianto di Susa, Via Mompantero n. 24 in base alla rendita catastale di € 3.553,22=: la rendita non è mai stata aggiornata come indicato dal Legislatore, con l'articolo 1-*quinquies* del DI n. 44/2005 come modificato dalla Legge di conversione 31 maggio 2005 n. 88; la norma citata ha disposto che "ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 212/2000, l'art. 4 del regio decreto n. 652/1939, convertito con modificazioni dalla Legge 1249/1939, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'art. 10 del citato regio decreto legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale, anche se fisicamente non incorporati al suolo";
- l'Ufficio Tributi, verificato che Enel non ha provveduto ad un nuovo accatastamento ai sensi della norma sopraccitata alla data del 1° gennaio 2011 e considerato quindi l'immobile sede della centrale, privo di rendita, in quanto non adeguata alle nuove norme di legge, ha rideterminato l'ICI sulla base del valore contabile;
- La Commissione tributaria Provinciale di Torino – Sez. 8 con sentenza n.23/2016 depositata il 13/01/2016 ha respinto analogo ricorso presentato da Enel Produzione per analogo avviso riferito all'anno di imposta 2009, considerando legittimo l'operato dell'Ufficio Tributi;

Visto l'art. 3 bis della Legge 31.05.2005 n. 88 (legge di conversione del D.L. 31.03.2005 n. 44), che testualmente recita:

"Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente":

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dato atto che al Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sugli Immobili è attribuita in toto la rappresentanza in giudizio dell'Ente ex art. 11 del D.Lgs. 546/1992, come modificato con l'art. 3/bis del D.L. 44/05 convertito nella Legge 88/2005;

Ritenuto di autorizzare il Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sugli Immobili a stare in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di cui al D.lgs 31/12/1996 n. 546 e successive modificazioni e integrazioni, in rappresentanza di questo Comune, per resistere al ricorso sopra indicato presentato dal contribuente avverso l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2011;

Ritenuto opportuno autorizzare fin d'ora il Responsabile dei Servizi Finanziari a presentare appello nel caso in cui la sentenza di 1° grado sia sfavorevole per l'Ente o a costituirsi in giudizio in appello nel caso in cui, in presenza di sentenza di 1° grado favorevole, l'Ente faccia ricorso in appello;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte del Funzionario Responsabile dell'ICI in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;

Dato atto che il Segretario Comunale sul presente provvedimento ha svolta l'attività di assistenza giuridica-amministrativa;

Per competenza propria ex art. 48 del TUEL 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di autorizzare ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 546/1992 come modificato con l'art. 3/bis del D.L. 44/05 convertito nella Legge 88/2005, il Funzionario Responsabile dell'ICI o suo delegato a costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, in rappresentanza di questo Comune, per resistere al ricorso presentato da ENEL Produzione S.p.a., per l'avviso di accertamento specificato in premessa e precisamente:
Prot. n. 12951 del 22/11/2016 - Provvedimento di accertamento in rettifica per l'anno di imposta 2011 e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni;
3. Di autorizzare il Funzionario responsabile dell'ICI o suo delegato a stare in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di cui al D. Lgs 546 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, in rappresentanza di questo Comune, per resistere al ricorso in precedenza indicato;
4. di autorizzare sin d'ora il Funzionario Responsabile dell'ICI o suo delegato a presentare l'eventuale Appello contro la sentenza di primo grado, qualora la stessa risulti totalmente o parzialmente sfavorevole al Comune o a costituirsi in giudizio in appello nel caso in cui in presenza di sentenza di primo grado favorevole, l'Ente faccia ricorso in appello;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
PLANO Sandro

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARCIONE Dr.ssa Marietta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Grazia Pent

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa